




LUIGI GIANNUZZI SAVELLI
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

L'ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI DI NAZIONALITÀ STRANIERA

ESTRATTO DALLA:
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA „
(N. 2 - febbraio 1940-XVIII)

ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17
—
1940-XVIII








LUIGI GIANNUZZI SAVELLI
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

L'ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI DI NAZIONALITÀ STRANIERA

ESTRATTO DALLA:
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA „
(N. 2 - febbraio 1940-XVIII)



ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17
1940-XVIII



Una delle questioni più importanti in tema di assistenza ai fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre è, senza dubbio, per evidenti motivi d'indole giuridico-sociale, quella che riguarda l'obbligo o meno da parte delle Provincie di provvedere anche all'assistenza degli illegittimi di nazionalità straniera.

Schematicamente la questione può riassumersi in tre distinti argomenti:

- a) obbligatorietà dell'assistenza;
- b) competenza passiva delle spese assistenziali;
- c) riparto nei confronti dell'O. N. M. I e dei comuni.

Esaminiamo separatamente tali argomenti alla stregua dell'attuale legislazione assistenziale e dell'esperienza amministrativa acquisita da tempo in proposito.

OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSISTENZA.

Il R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798 (modificato dalla legge 13 aprile 1933, n. 312) sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi, nulla stabilisce nei riguardi dell'intervento assistenziale a favore degli illegittimi riconosciuti dalla sola madre aventi nazionalità straniera.

Parimenti nessuna disposizione in merito è contenuta nel regolamento 29 dicembre 1927, n. 2822.

Vero è che il R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798 nulla stabilisce, in modo esplicito, nei confronti degli illegittimi stranieri, ma — in compenso — fa uso di espressioni tanto generiche da indurre a ritenere che gli stranieri non debbano essere esclusi dal diritto di usufruire della pubblica assistenza.

Infatti il sopracitato decreto prescrive tassativamente (art. 4, lett. C) che *deve* essere ammesso all'assistenza, a norma dell'art. 1 del decreto stesso, «ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre ...».

Il successivo art. 5 stabilisce che «l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a *tutti indistintamente* i fanciulli che per essa abbiano titolo, *senza riguardo al luogo di nascita* o di domicilio, alla età, allo stato civile della madre».

Quindi la concessione dell'assistenza a favore dell'illegittimo riconosciuto non è affatto subordinata al luogo di nascita della madre.

L'espressione «luogo di nascita» ha un carattere così generico da non consentire certamente una interpretazione restrittiva.

In linea di logica, poi, non può ritenersi che il legislatore abbia usato l'espressione «senza riguardo al luogo di nascita» nell'intento di riferirsi esclusivamente alle madri nate in qualunque Comune del Regno, poichè — essendo il R. D. L. 8 maggio 1927 divenuto ormai legge dello Stato, e come tale applicabile a tutti indistintamente i cittadini ovunque essi siano nati — non sarebbe stato necessario l'uso della espressione in esame.

Allora la frase «senza riguardo al luogo di nascita» può esattamente essere interpretata in modo estensivo il che equivale, in fondo, ad affermare che i provvedimenti assistenziali di cui al R. D. L. 8 maggio 1927 possono venire adottati, senza eccezioni, a favore di tutti i fanciulli illegittimi bisognosi di assistenza residenti nel Regno indipendentemente dalla loro nazionalità.

Inoltre, la nostra legislazione assistenziale ha sempre riconosciuto allo straniero infermo, indigente e bisognoso, il diritto di fruire della assistenza e della beneficenza pubblica né più né meno come un cittadino (1).

(1) V. art. 77 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle II. PP. di assistenza e beneficenza; art. 6 della Legge 14 febbraio 1902, n. 36 sui manicomi e alienati; articolo 281 del T. U. 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie, per i tubercolotici; art. 17 e 18 del T. U. 24 dicembre 1934, n. 2316 per l'assistenza alle gestanti, partorienti e puerpere.

Ricordiamo poi che l'Italia ha stipulato con la maggioranza dei Governi esteri delle convenzioni per la gratuità reciproca dell'assistenza.

In virtù di tali convenzioni internazionali al cittadino straniero spetta « lo stesso trattamento d'assistenza fatto ai nazionali » (1).

Alcune di tali convenzioni (Francia, Spagna, Belgio e Lussemburgo) prevedono l'assistenza per qualsiasi categoria di indigenti e pertanto possiamo ritenere che per gli illegittimi, la cui madre appartenga ad uno dei suddetti Stati, debba sussistere un effettivo diritto all'assistenza.

L'esperienza assistenziale ha per altro dimostrato come le Amministrazioni interessate, ritenendo che alla madre naturale di nazionalità straniera spettassero — per evidenti motivi di equità e di umanità — gli stessi diritti assistenziali della madre cittadina, abbiano concesso l'assistenza anche agli illegittimi riconosciuti aventi nazionalità estera.

A prescindere poi da qualsiasi considerazione d'indole giuridica e dall'orientamento della nostra prassi assistenziale, l'obbligo dell'assistenza a favore degli illegittimi stranieri ha il suo fondamentale presupposto etico sociale in quello spirito di solidarietà umana che anima le genti civili e che fa sì che il bisognoso possa, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal suo domicilio, usufruire di quell'insieme di benefiche provvidenze assistenziali atte a dargli un valido aiuto materiale e morale in determinate circostanze della vita.

Alla stregua di tali considerazioni è ormai fuori di dubbio che l'assistenza di cui al R.D.L. 8 maggio 1927 sia da ritenersi obbligatoria anche per i fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre appartenente ad uno Stato estero.

COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE ASSISTENZIALI.

Una volta stabilita l'obbligatorietà dell'assistenza resta da determinare a quale Ente debbano far carico le relative spese.

Allo stato della nostra legislazione assistenziale non vi sono disposizioni di legge che precisino l'Ente cui debbano imputarsi le spese anticipate dalla Provincia per l'assistenza agli illegittimi stranieri.

Si potrebbe, in difetto di altre disposizioni, applicare per l'analogia l'art. 77 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza nonché l'art. 113 del

relativo Regolamento Amministrativo ponendo dette spese a carico dello Stato.

In realtà non potrebbe argomentarsi in modo diverso atteso il fatto che per lo straniero, a differenza del cittadino, non sono applicabili le norme del domicilio di soccorso e che quindi le spese di assistenza non possono restare a carico della Provincia la cui competenza è sempre e soltanto determinata dal luogo di nascita (domicilio di soccorso nel Comune di origine) o dalla dimora (domicilio di soccorso per dimora triennale).

L'On. Ministero dell'Interno ha però dato al riguardo il proprio autorevole parere, colmando così la lacuna esistente in materia.

Infatti la Direzione Gen. dell'Amministrazione Civile, in esito ad analogo quesito proposto dalla Sede Centrale dell'O.N.M.I., in data 9 luglio 1935 ebbe ad affermare che « *ove trattisi effettivamente di stranieri, l'assistenza fa carico allo Stato.* Occorre però siano procurati i certificati di nazionalità sia della madre che del minore » (1).

In virtù di tale principio si può considerare risolta la questione inerente all'Ente su cui deve ricadere la spesa per l'assistenza agli illegittimi di nazionalità straniera.

Sarà bene, comunque, aggiungere che la competenza passiva dello Stato deve estendersi a tutte le spese riflettenti le varie forme assistenziali previste dall'art. 1 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, (sussidi, baliatico, ricovero) poiché il voler limitare il rimborso a questa o a quella spesa si risolverebbe in un ingiusto danno per l'Amministrazione che ha prestato l'assistenza nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge ed in conformità ai reali bisogni della persona assistita.

Le norme cui le Amministrazioni interessate debbono attenersi per il rimborso delle spese da parte del R. Erario sono quelle stabilite dallo art. 113 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99 nonché dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dir. Gen. Ann. Civ. del 18 agosto 1931, n. 26200-A (2).

S'intende che la documentazione da produrre per ottenere il rimborso di tali spese non è la stessa che occorre per il rimborso delle comuni ospedalità e delle spese di assistenza per gli stranieri inabili al lavoro. Detta documentazione, di cui però manca sin'oggi un elenco, potrebbe essere costituita, a nostro avviso, dai seguenti certificati:

1) copia del provvedimento con cui viene disposta, da parte della Provincia, l'ammissione

(1) Citiamo alcune convenzioni stipulate con alcuni Stati europei:

Principato di Monaco (20 luglio 1871).
Germania (8 agosto 1873).
Svizzera (6-15 ottobre 1875).
Belgio (24 gennaio 1880).
Spagna (11 gennaio 1897).
Francia (1919).
Lussemburgo (1920).
Vaticano (19 ottobre 1934).

(1) Parere riportato dal Dott. P. Ferraris in « Rivista delle Provincie », 1935, pag. 367; analogamente Vedi « Infanzia illegittima » del Dott. O. Ronza, Novara A. XV, pag. 54.

(2) V. « Bollettino del Ministero dell'Interno » del 19 ottobre 1931, Suppl. n. 4; nonché Manuale Astengo », 1931, pag. 259.

dell'illegittimo alla pubblica assistenza con l'indicazione della causale determinante.

2) copia delle informazioni fornite dall'Autorità di P. S. ;

3) attestazione di povertà ;

4) certificato di nazionalità della madre e del figlio rilasciato dall'Autorità consolare ;

5) certificato di nascita dell'assistito ;

6) copia dello Statuto o del Regolamento.

Le contabilità relative dovranno essere redatte in conformità a quanto prescrive la citata circolare del Ministero dell'Interno del 18 agosto 1931

RIPARTO NEI CONFRONTI DELL'O. N. M. I. E DEI COMUNI.

In un primo tempo l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia aveva riconosciuto la propria competenza, per la quota di legge, delle spese anticipate dalla Provincia anche per l'assistenza agli illegittimi di nazionalità straniera. Si trattava però non di un riconoscimento esplicito, ma conseguenziale.

Infatti, con circolare N. 77 del 17 luglio 1934 (1), la Sede Centrale dell'O. N. M. I. faceva osservare che per ragioni di bilancio aveva « raccomandato

agli uffici federali di attenersi ai trattati di reciprocità stipulati con buona parte degli altri Stati, non senza però aggiungere che ragioni superiori di umanità e di opportunità consigliano talvolta di prescindere anche da tale considerazione, per intervenire specialmente in quelli (i casi) più gravi e più urgenti ».

L'O. N. M. I. consigliava poi che nei casi dubbi o di particolare rilievo si chiedessero preventive istruzioni a quella Sede Centrale.

Come è facile osservare, in questa circolare vi è, da parte dell'O. N. M. I., un riconoscimento implicito della propria competenza.

Intervenuto il citato parere dell'On. Ministero dell'Interno 9 luglio 1935, che dichiarò essere a carico dello Stato la spesa per l'assistenza agli illegittimi stranieri, ed affermatosi tale principio anche nella prassi amministrativa, l'O. N. M. I. si può considerare ormai esclusa dalla competenza passiva di tali spese.

Analoga esenzione spetta pertanto ai Comuni, e quindi non occorre procedere al riparto contabile in base all'art. 3 del R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798 (art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 312).

Esaminato l'argomento, confidiamo che il presente studio possa tornare utile ai colleghi e ci auguriamo che opportune disposizioni di legge vengano a disciplinare la materia che presenta ancora, come abbiamo visto, qualche lacuna.

(1) Riportata per intero in « Rivista delle Provincie » 1935, pag. 150.

59160



~~330000~~



